



R.ETE.
IMPRES E ITALIA

Senato della Repubblica
Camera dei deputati
Commissioni congiunte
5^a (Programmazione economica, bilancio)
V (Bilancio, tesoro e programmazione)

**Attività conoscitiva preliminare all'esame
della manovra economica per il triennio
2016-2018.**

Roma, 2 novembre 2015

Sommario

1. Il quadro macroeconomico di riferimento	3
2. La Legge di Stabilità 2016.....	4
3. Considerazioni sui singoli aspetti della manovra	8
1. Interventi in materia fiscale	8
2. Interventi in materia di credito.....	12
3. Interventi in materia di Ecobonus e ristrutturazioni edilizie	14
4. Interventi in materia di TARI.....	16
5. Interventi in materia di sviluppo.....	17
6. Interventi in materia di trasporti	20
7. Interventi in materia di lavoro e welfare	21

1. Il quadro macroeconomico di riferimento

La crescita del commercio mondiale si fermerebbe nell'anno in corso al 3% a causa del rallentamento delle economie emergenti. I conseguenti impulsi negativi sono favorevolmente bilanciati dalle basse quotazioni del greggio e dall'apprezzamento del dollaro rispetto all'euro, i cui effetti hanno influito sul riavvio della crescita, in Europa e in Italia, grazie anche alla politica monetaria accomodante seguita dalla BCE. Le periodiche immissioni di liquidità del QE hanno stabilizzato lo spread tra BTP e BUND su livelli fisiologici, con effetti benefici sull'onere del servizio del debito pubblico.

Nei primi due trimestri dell'anno, la variazione congiunturale del Pil italiano ha registrato altrettanti incrementi consecutivi, pari 4 e 3 decimi di punto, una circostanza che non si registrava dalla fine del 2010. Le esportazioni hanno mantenuto un buon ritmo di crescita. Persiste un ritardo della ripresa nelle costruzioni.

Nel secondo trimestre del 2015, si è registrato un primo significativo miglioramento della spesa reale delle famiglie per effetto sia di un miglioramento del potere d'acquisto sia di un parziale ricorso al risparmio, la cui propensione appare in riduzione. Le evidenze qualitative disponibili, testimoniano che un numero crescente di consumatori sta finalmente abbandonando le rigide strategie di contenimento della spesa adottate nel quinquennio passato. I dati più recenti sulle vendite al dettaglio danno riscontro del suddetto mutato clima psicologico.

Il ritorno dei consumi su un sentiero espansivo è stato influenzato dagli andamenti positivi del mercato del lavoro. Tra gennaio e settembre il livello degli occupati è aumentato di 185mila unità, anche in virtù degli strumenti di stimolo come la decontribuzione per i neo-assunti a tempo indeterminato e lo snellimento di alcune rigidità contrattuali grazie alla riforma del Jobs Act.

Solo la dinamica dei prezzi al consumo solleva ancora qualche timore per una possibile deriva deflazionistica, la cui probabilità di verificarsi resta, comunque, esigua. Un'inflazione costantemente schiacciata attorno ai due decimi

di punto in un contesto di eccezionale immissione di liquidità, porta a interrogarsi sui deficit strutturali del sistema economico europeo in generale e italiano in particolare. Problemi legati alla produttività dei fattori, al contesto in cui essi sono impiegati, all'invecchiamento della popolazione e ai meccanismi di perequazione nel processo di distribuzione delle risorse, richiedono nel nostro paese e in Europa nuove ed efficaci strategie per uscire dalla trappola della bassa crescita. Lo stesso assetto dell'Unione europea potrebbe essere emendato da complessità e difetti che ne hanno pregiudicato un ottimale funzionamento.

2. La Legge di Stabilità 2016

L'insieme dei segnali positivi manifestatisi nel 2015 ha portato ad una revisione al rialzo delle previsioni di crescita del Governo, oggi a 0,9% per il 2015 e 1,6% per il prossimo anno. In questo scenario si dispiegano gli effetti dei provvedimenti della Legge di Stabilità, il cui orientamento complessivo ha natura espansiva, articolato tra maggiori spese e minori entrate.

Per il 2016, il nostro paese può usufruire di condizioni estremamente favorevoli sotto il profilo della disciplina dei conti pubblici, consentendo una deroga al percorso di raggiungimento del pareggio dell'indebitamento in termini strutturali.

L'Italia dovrebbe poter usufruire di un peggioramento dell'indebitamento netto tendenziale di poco più di otto decimi di punto di Pil, pari a poco meno di 14,6 miliardi di euro, derivanti per quasi 8,4 miliardi dalla flessibilità collegata all'implementazione di significative riforme strutturali (0,5% del Pil) e per i rimanenti 6,1 miliardi (tre decimi di Pil) per un ulteriore margine di flessibilità concesso nel caso di realizzazione di investimenti pubblici. Si sposta di un anno in avanti, collocandosi oggi al 2018, il raggiungimento del pareggio di bilancio strutturale.

Il giudizio complessivo sulla manovra ruota, per forza di cose, attorno ai presumibili risultati per l'anno 2016, nel corso del quale si producono e si esauriscono gli effetti della citata flessibilità. Una riflessione critica riguarda, poi, la prospettiva di finanza pubblica per il 2017.

2.1 Va sottolineata la natura indubbiamente espansiva della manovra, secondo lo schema classico del deficit spending e con accentuati aspetti redistributivi. Tuttavia, sebbene la variazione netta delle entrate - cioè la differenza tra maggiori e minori entrate - valga poco più di 18 miliardi nel 2016, circa 22 miliardi nel 2017 e nel 2018, di fatto la dinamica delle entrate tributarie e contributive subisce un rallentamento rispetto al profilo tendenziale solo nel corso del 2016 (da +3,4% rispetto al 2015, il gettito fiscale programmatico si ridimensiona a +1,4%). Già nel 2017, le due dinamiche tornano vicine (+3,5% rispetto al 2016 il tendenziale, contro +2,9% del programmatico) e addirittura nel 2018 la crescita del gettito fiscale programmatico diventa del 3,2% contro il 2,9% del tendenziale.

In pratica, la pressione fiscale programmatica nel triennio 2016-2018 rimane nell'intorno del 43%, cioè senza discostarsi troppo da quella media del periodo 2011-2015.

La manovra presenta diversi aspetti positivi. Apprezziamo le misure a favore delle famiglie, sia sotto forma di riduzione del prelievo fiscale sugli immobili, per quanto questo crei qualche perplessità sulla tenuta del federalismo fiscale, sia sotto forma di misure di contrasto al disagio sociale e alla povertà, per le implicazioni positive sul reddito disponibile.

All'interno della manovra si possono conteggiare in circa 5 miliardi di euro i provvedimenti che, direttamente o indirettamente, accrescono il reddito delle famiglie, implicando una crescita aggiuntiva di circa tre decimi di punto per il 2016. Così, le previsioni di crescita a 1,6% del Pil per il prossimo anno potrebbero anche essere superate.

Dal lato delle imprese, la direzione giusta è stata imboccata con l'incremento della franchigia dell'Irap, la sistemazione del regime fiscale dei contribuenti minimi, la previsione di un superammortamento degli investimenti in beni materiali, la riproposizione degli incentivi alle ristrutturazioni delle abitazioni.

Per evitare ulteriori aumenti della pressione fiscale locale, in specie sugli immobili delle imprese, è apprezzata la decisione di bloccare la tassazione locale

per un anno, fatta eccezione della TARI ed i tributi relativi agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto o il predissesto finanziario.

Esprimiamo, invece, delusione, per il mancato intervento sull'IMU relativa agli immobili strumentali. La tassazione dei fattori di produzione o delle organizzazioni produttive semplicemente perché esistono è in contrasto con l'obiettivo di rafforzare la crescita economica.

Auspichiamo inoltre che l'iter parlamentare di approvazione della legge di Stabilità costituisca l'occasione per affrontare e risolvere alcuni aspetti del turismo balneare italiano quali la durata e i costi delle concessioni demaniali marittime.

2.2 La lettura della Nota di Aggiornamento lasciava sperare in una completa disattivazione delle clausole di salvaguardia introdotte dalla due precedenti Leggi di Stabilità. L'ipotesi, invece, rimane limitata al solo 2016 per quanto concerne la componente più pesante di quegli automatismi, ossia l'incremento dell'IVA e delle accise. Sostanzialmente, solo la riduzione delle detrazioni fiscali (tax expenditures) viene scongiurata per l'intero periodo. L'incremento di tre punti dell'aliquota ridotta dell'IVA (dal 10% al 13%) viene semplicemente spostato al 2017 (cumulando il precedente aumento distribuito su due anni). Parimenti al 2017 viene traslato l'incremento di due punti dell'aliquota ordinaria (dal 22% al 24%) e di un ulteriore punto a partire dal 2018.

Di conseguenza, a partire dal 2017 il Governo dovrà reperire altre risorse per evitare di incrementare le imposte di indirette di oltre 15 miliardi di euro e di oltre 19 miliardi di euro a regime dal 2018.

La replica, tra un anno, dell'operazione messa in piedi per il 2016, cioè la sterilizzazione delle clausole attraverso l'espansione dell'indebitamento netto programmatico, non appare verosimile.

Infatti, al di là delle favorevoli condizioni macroeconomiche di oggi, il cui mantenimento tra un anno non è affatto garantito, sarà quasi impossibile, alla fine del 2016, invocare condizioni economiche interne di criticità per ottenere nuovi sforamenti del deficit tendenziale per neutralizzare 15 miliardi di maggiori

imposte. La previsione, ad oggi credibile, di una crescita per il 2016 all'1,6% non lo consentirebbe né si possono immaginare ipotesi accettabili da parte della Commissione europea per un nuovo rinvio del raggiungimento del pareggio del saldo di bilancio strutturale. Pertanto, riguardo al 2017, appaiono percorribili due strade: la prima è la revisione della spesa pubblica con tagli di importo pari ai previsti incrementi delle imposte; la seconda strada, questa davvero nociva alla salute del sistema economico, è la stessa attivazione delle clausole, che proietterebbe la pressione fiscale sui massimi di sempre. I tagli alla spesa pubblica improduttiva sono, in realtà, l'unica opzione disponibile.

2.3 A questo proposito, ci sembra che l'attuale azione di revisione della spesa, mirata a una sua riqualificazione e, soprattutto, all'individuazione degli sprechi e delle inefficienze che si annidano nei capitoli di bilancio, sia, ancora una volta, troppo timida.

La revisione della spesa è di per sé una riforma perché cambia l'intensità e il modo di rapportarsi dei cittadini e delle imprese rispetto alla controparte pubblica e istituzionale. Pure apprezzando i passi compiuti dall'attuale Governo nella direzione di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione, i livelli e la composizione della spesa pubblica appaiono ancora lontani dall'essere coerenti, tanto a livello locale quanto a livello centrale, con una struttura di funzionamento amica della crescita. Appare opportuno un riequilibrio della composizione a favore della spesa per investimenti, penalizzata negli ultimi anni con conseguenze sulla dotazione infrastrutturale e sulla dinamica della produttività. E' necessario e urgente accelerare nel processo di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica per liberare risorse per un taglio della pressione fiscale che riporti il paese almeno sui livelli medi europei di carico tributario e contributivo. Tornare a crescere dipende in modo cruciale da questa operazione.

3. Considerazioni sui singoli aspetti della manovra

1. Interventi in materia fiscale

R.E TE. Imprese Italia ritiene che le misure fiscali previste dal Disegno di Legge di stabilità vadano nella giusta direzione, rappresentando un primo passo concreto per ridurre l'elevata pressione fiscale del nostro Paese e per semplificare un sistema tributario ancora troppo complesso.

Si auspica, pertanto, che il Governo non fermi il processo in atto iniziato con questa manovra e porti a compimento l'annunciato piano triennale di riduzione delle tasse su imprese, lavoratori e famiglie.

Entrando nel merito delle misure si esprime, in primis, un giudizio positivo sull'estensione della **"no tax area" IRAP** per le piccole imprese ed i lavoratori autonomi attraverso l'incremento della franchigia da 10.500 euro a 13.000 euro, in favore delle ditte individuali, delle società di persone e dei professionisti con una base imponibile pari a circa 181.000 euro.

Si ritiene, però, che tale importo **vada ulteriormente aumentato**, sia per ridurre il carico fiscale sia per evitare a soggetti privi di "autonoma organizzazione" l'onere di dimostrare la presenza dei requisiti enunciati - non sempre in maniera univoca - in molteplici sentenze della Corte di Cassazione.

In tutti i modi, anche in ossequio alla Legge Delega di Riforma fiscale, il Legislatore deve **porre rimedio alla questione dell'autonoma organizzazione** cercando di definirne i parametri dimensionali per dare certezza a moltissime micro e piccole imprese sulla non debenza dell'IRAP.

Si accoglie con particolare favore anche la revisione del regime forfettario dei **"contribuenti minimi"** prevedendo, innanzitutto, l'innalzamento delle soglie di ricavi per poter accedere al regime agevolativo dagli attuali 15.000 euro - 40.000 euro a 25.000 euro - 50.000 euro. In tal modo molti più soggetti potranno usufruire dei benefici - in termini di riduzione sia d'imposizione sia di adempimenti amministrativi - previsti dal nuovo regime.

Positivo, al riguardo, è l'aver previsto la riduzione dal 15 per cento al 5 per cento dell'imposta sostitutiva per i primi cinque anni di attività: ciò favorirà, sicuramente, l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali.

Si ritiene, invece, **che il vincolo che occorre rispettare per l'accesso al regime** in caso di esercizio di un'attività di lavoro dipendente o di un'attività a questo assimilata **debba essere completamente rimosso**.

Importante è, inoltre, l'aver **modificato l'attuale disciplina IVA** che - in caso di mancato pagamento dei crediti - rendeva l'imposta addebitata dal cedente o dal prestatore sostanzialmente non recuperabile.

Finalmente sarà possibile evitare che le imprese debbano attendere la chiusura infruttuosa delle procedure concorsuali per poter emettere la nota di variazione, potendo, ora, questa essere emessa già dopo l'assoggettamento a procedura del cessionario o committente. Proprio per la sua importanza occorre che tale disposizione **entri in vigore sin dal 1° gennaio 2016, e non dal 1° gennaio 2017** come è ora disposto dal disegno di legge.

Come essenziale è l'aver anticipato al 1° gennaio 2016 l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 158 del 2015, in merito alla **revisione del sistema sanzionatorio amministrativo**.

Tuttavia il Disegno di Legge di Stabilità non contiene alcune risposte che le imprese attendono da diverso tempo e che, si auspica, possano essere inserite durante l'iter parlamentare.

Ci si riferisce, in particolare, **all'IMU** corrisposta sugli immobili strumentali all'attività d'impresa che, come avvenuto per l'agricoltura, andrebbe eliminata.

L'IMU, gravando su immobili strumentali all'esercizio dell'attività economica, rappresenta un costo inerente di cui deve essere **almeno riconosciuta l'integrale deducibilità** dalle imposte dirette (IRPEF/IRES) e dall'IRAP per garantire il pieno rispetto del principio costituzionale sancito dall'articolo 53 della nostra Costituzione.

Tale misura, tra l'altro, era già stata prevista dal decreto legge n. 54 del maggio 2013 che - nell'ambito della complessiva riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare - ha disposto, espressamente, che fosse riconosciuta la totale deducibilità dal reddito d'impresa dell'IMU relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.

Si ritiene, pertanto, che un intervento che preveda l'integrale deducibilità dell'imposta locale corrisposta sugli immobili delle imprese non sia più procrastinabile.

R.E TE. Imprese Italia - sempre con riferimento alla tassazione locale - pur apprezzando la decisione di limitare la potestà regolamentare dei Comuni con riferimento alla TASI applicata **sugli immobili invenduti delle imprese edili**, ritiene che per tali immobili occorra arrivare alla **completa esenzione dal tributo comunale**, così come è stato fatto per l'IMU con il D.L. n. 103 del 2014. Inoltre, occorre arrivare alla completa esenzione dalla tassazione comunale sugli immobili anche con riferimento alle **aree edificabili di proprietà delle imprese edili destinate all'edificazione** o sulle quali l'immobile è già in costruzione. Risulta, infatti, incomprensibile che fino a quando l'immobile non è completato si debba, comunque, pagare l'IMU sull'area edificabile sottostante.

E' necessario, inoltre, che venga data attuazione a quella parte della Legge Delega di Riforma fiscale che il Governo si era impegnato a realizzare con la legge di stabilità e che, invece, è rimasta lettera morta. In particolare, ci si riferisce:

- 1) all'istituzione dell'**"Imposta sul Reddito Imprenditoriale" ("IRI")**, per dare concreti benefici fiscali, derivanti dalla possibile ed auspicata riduzione dell'IRES dall'attuale 27,5% al 24%, a chi reinveste nella propria azienda gli utili e per rendere neutra fiscalmente la scelta della forma giuridica con cui si vuole esercitare l'attività economica;
- 2) alla tassazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata secondo il **"criterio di cassa"**.

Senza l'attuazione di questi principi, la Riforma fiscale è "monca" ma, soprattutto, la stessa è rimasta inattuata sui temi di più generale interesse dell'impresa diffusa italiana.

R.E TE. Imprese Italia, al fine di completare il processo di **esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile IRAP**, ritiene anche indispensabile un intervento che preveda **l'esclusione del costo del lavoro anche ai contratti a tempo determinato** relativamente alle attività a carattere stagionale.

Ed ancora: l'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad adottare, in via sperimentale, il meccanismo dello "**split payment**" fino al 31 dicembre 2017, con l'impegno del nostro Paese di garantire i rimborsi dell'IVA entro 3 mesi dalla richiesta. Tuttavia, considerando gli ingenti danni finanziari che questo istituto sta creando a tutte le imprese fornitrici della P.A., R.ETE. Imprese Italia ritiene fondamentale procedere alla sua **immediata abrogazione**. I controlli sull'effettivo pagamento dell'IVA dovuta sulle fatture possono essere fatti in modo tempestivo, grazie all'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria nelle transazioni commerciali effettuate nei confronti della P.A.

Inoltre, si ritiene che l'attuale ritenuta dell'8 per cento applicata dalle banche sui bonifici che riconoscono detrazioni fiscali costituisca un'altra misura che crea pesanti ripercussioni finanziarie sulle imprese, generando situazioni croniche di crediti fiscali. Applicare l'aliquota dell'8 per cento sui ricavi in settori economici che - sulla base dei dati degli studi di settore - dimostrano una redditività del 10 per cento, significa chiedere l'anticipazione dell'80 per cento del reddito realizzato. **E' fondamentale, pertanto, ridurla ad una misura non superiore al 4 per cento.**

Infine, considerato che la manovra impegna risorse destinate, nei prossimi anni, ad affluire al "**Fondo per la riduzione della pressione fiscale**", istituito con la legge di stabilità 2014, R.E TE. Imprese Italia ritiene indispensabile, per il futuro, il **rispetto dei criteri di destinazione** di tali risorse stabiliti dalla stessa norma istitutiva del Fondo.

Esprimiamo infine **forte contrarietà e riteniamo siano necessarie modifiche in sede parlamentare al previsto taglio delle risorse per i CAAF**. Una riduzione di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2017 delle dotazioni finanziarie destinate ai compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale. La dotazione per il 2016 sarà pari a 216,9 milioni e, dal 2017, a 227,5 milioni. Un taglio non solo assai rilevante e dal tutto incompatibile con il ruolo di sostegno svolto e con il più elevato livello di responsabilità assunto dai CAAF nell'avvio dell'ambizioso progetto della dichiarazione precompilata, senza alcun incremento di oneri per lo Stato. I CAAF hanno dovuto sostenere impegni organizzativamente complessi ed economicamente onerosi: si consideri che su 18,5 milioni di dichiarazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate, 17,5 sono state elaborate dai CAAF e dai professionisti abilitati.

2. Interventi in materia di credito

2.1. Circolazione del contante

R.E TE Imprese Italia esprime soddisfazione per l'aumento della soglia per l'utilizzo del contante che favorisce l'attività economica delle imprese, soprattutto quelle transfrontaliere fino ad oggi penalizzate, mettendole in grado di meglio competere rispetto ai soggetti operanti negli altri Paesi dell'UE.

A partire dal 2008, il legislatore nazionale è intervenuto più volte con provvedimenti restrittivi sulla disciplina della circolazione del contante in Italia; da ultima la fissazione della soglia a mille euro, introdotta dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tali interventi sono stati introdotti con una doppia finalità: da un lato, l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, dall'altro l'obiettivo dell'Amministrazione finanziaria di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti.

Nella realtà, l'azione di contrasto del riciclaggio si dimostra efficace attraverso il sistematico monitoraggio di flussi finanziari di importi ben più elevati,

mentre non si è riscontrata una correlazione tra la limitazione dell'utilizzo del contante e la riduzione dell'evasione fiscale, come rilevato anche dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'innalzamento della soglia, invece, assolve all'esigenza di garantire maggiore fluidità nelle transazioni effettuate anche da turisti stranieri comunitari ed extracomunitari abituati nei propri Paesi a limiti per l'utilizzo del denaro contante non esistenti o comunque ben più elevati.

In prospettiva, si evidenzia l'importanza di pervenire in sede europea, alla fissazione di un'unica soglia per la circolazione del contante, in modo da evitare distorsioni competitive tra le imprese operanti nei differenti Paesi.

2.2. Ridefinizione delle linee di operatività del fondo di garanzia per le pmi

Lo strumento del Fondo di garanzia per le PMI, istituito dall'art. 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel corso del tempo ha perso la sua connotazione originaria di favorire le imprese minori con difficoltà di accesso al credito: è stata invece favorita sempre più la garanzia diretta concessa a favore delle banche, a discapito della controgaranzia concessa ai confidi.

In questo modo gli istituti di credito trovano convenienza (in quanto la garanzia diretta consente più elevati risparmi in termini di accantonamenti di capitale ai fini di vigilanza) a ricorrere al fondo di garanzia pubblico anche per operazioni per le quali la garanzia non sarebbe strettamente necessaria ai fini della concessione del finanziamento.

Al riguardo, il Ministero dello Sviluppo economico è impegnato nella definizione di criteri finalizzati a riequilibrare tale situazione, attraverso l'introduzione di un apposito sistema di rating.

Pur in tale prospettiva, si rende comunque necessario **introdurre una specifica riserva del Fondo di garanzia per le PMI destinata alle attività di controgaranzia a favore dei confidi**. In questo modo il Fondo di garanzia pubblico assumerebbe una più idonea posizione di complementarietà, e non di concorrenza, rispetto al sistema dei confidi.

Un'ulteriore esigenza, rispetto al Fondo di garanzia per le PMI, è quella rappresentata dalla necessità di prevedere una più ampia **partecipazione nella governance del Fondo delle rappresentanze delle piccole e medie imprese di tutti i settori economici.**

2.3. Rifinanziamento delle società finanziarie di cui all'art. 24 del d.lgs. 114/98

Le società finanziarie costituite in base all'art 24 del decreto legislativo 114/98 hanno dimostrato nel corso degli anni di svolgere un ruolo efficace a sostegno dell'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Ciò, in particolare, attraverso le attività di controgaranzia ai confidi che operano sul territorio in diretto rapporto con le imprese.

Per consentire un'adeguata prosecuzione delle attività di tali società si rende necessario destinare ad esse **una quota del Fondo di garanzia per le PMI** di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di **euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.**

L'intervento ha la finalità di assistere soprattutto quelle imprese che, in quanto prive dei requisiti per l'ammissibilità, sono attualmente escluse dagli interventi del Fondo di garanzia per le PMI.

3. Interventi in materia di Ecobonus e ristrutturazioni edilizie

La riqualificazione del patrimonio edilizio è il principale driver del mercato delle costruzioni e, pertanto, R.E TE Imprese Italia apprezza la proroga di un ulteriore anno dell'agevolazioni in materia di ristrutturazioni edilizie, compreso il "bonus mobili" e riqualificazione energetica degli edifici operata con l'articolo 6 del Disegno di Legge. E' utile ricordare che, secondo un recente documento di analisi realizzato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati in collaborazione col CRESME, gli incentivi fiscali per il recupero e la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio hanno attivato, nel periodo 1998-2015, investimenti pari a 207

miliardi di euro (in media, circa 11 miliardi l'anno) derivanti da oltre 12,5 milioni di interventi, con ricadute positive sull'occupazione che ha riguardato oltre due milioni di occupati (in media, 110.000 occupati l'anno). L'effetto compensativo virtuoso generato da tale sistema ha determinato 4 miliardi di plusvalenze nello stesso periodo temporale, che raggiungono i 10,5 miliardi di euro se si considerano gli ulteriori margini di gettito per lo Stato mobilitati dai redditi dei nuovi occupati. Il dato consuntivo del 2014 segnala 28,5 miliardi di euro di investimenti e 425 mila posti di lavoro fra diretti e indotto, picco massimo degli investimenti. Per il 2016 si stimano in media interventi in linea con quelli effettuati negli anni precedenti.

Crediamo tuttavia che per consentire al sistema di dispiegare al meglio tutte le sue potenzialità - in termini di aumento dell'occupazione e di investimenti, di obiettivi generali di risparmio energetico e di riduzione del costo della spesa delle famiglie - sia opportuno non limitare l'intervento agevolativo ad un solo anno, come previsto nell'articolo 6 del Disegno di Legge in esame, ma ampliare il suo orizzonte, **ponendo a regime l'attuale meccanismo agevolativo** quantomeno in ottica **triennale** per la riqualificazione energetica del parco edilizio, e per le ristrutturazioni, includendo le facilitazioni per l'acquisto di mobili.

Una simile misura garantirebbe un periodo temporale di medio termine per programmare adeguatamente gli investimenti ed evitare i picchi di richieste di interventi di fine anno, che non consentono alle imprese di pianificare adeguatamente i propri lavori.

Inoltre, la stabilizzazione in ottica almeno triennale delle detrazioni fiscali potrebbe portare ad un ulteriore aumento della domanda di servizi edili scoraggiando, al tempo stesso, il lavoro sommerso.

Sotto il profilo finanziario, l'ampliamento triennale dell'agevolazione innescherebbe un circolo virtuoso e auto-compensativo delle spese, segnando un dato positivo in termini di gettito per l'Erario per ciascun anno di utilizzo.

4. Interventi in materia di TARI

Nell'intervenire su alcuni importanti nodi della tassazione locali, è necessario che la Legge di Stabilità provveda anche a risolvere le incomprensibili criticità della TARI, che hanno fatto sì che in molti Comuni questa tassa sia divenuta uno strumento primario per sanare i bilanci locali piuttosto che la copertura del servizio per la gestione dei rifiuti.

Il travagliato percorso che ha condotto all'adozione dell'Imposta Unica Comunale ha sancito un drastico aumento della fiscalità locale. Tra i vari tributi, la tassa sulla gestione dei rifiuti è quella che ha registrato i maggiori aumenti che, nell'ultimo quinquennio, hanno superato i 2,5 miliardi di euro a livello nazionale.

Inoltre, l'elevata discrezionalità sino ad oggi assicurata agli Enti Locali e la mancanza di linee guida sull'applicazione della tariffa hanno causato divari di costo tra categorie economiche e territori anche di 1:10, con ripercussioni per i risultati economici e per la stessa sopravvivenza delle imprese. Situazione ancor più critica e paradossale se si considera che tale disomogeneità si registra all'interno di Comuni appartenenti non solo alla stessa Regione ma alla stessa Provincia e che, pertanto, hanno parametri riferibili a popolazione, tessuto imprenditoriale, densità abitativa e condizioni territoriali quantomeno simili. Numerosi sono i casi ove la spesa per la gestione dei rifiuti, per la stessa tipologia di servizio, manifesta scostamenti enormi anche tra Comuni limitrofi. Le analisi svolte a livello nazionale registrano, addirittura, preoccupanti picchi che sfiorano il 900 %.

Un passo in avanti per superare tali criticità è stato recentemente compiuto dal Ministero delle Finanze che, attraverso la pubblicazione (sul portale OPENCIVITAS) dei dati relativi alla spesa per i servizi pubblici locali, ha voluto porre le basi per una revisione della spesa locale stimolando la responsabilità degli amministratori locali e favorendo la partecipazione civica.

Lo strumento permette di misurare il fabbisogno finanziario di un Ente in base alle caratteristiche territoriali e agli aspetti socio demografici della popolazione residente e la spesa storica, al fine di confrontare le diverse realtà territoriali e verificare l'efficienza del servizio offerto a cittadini e imprese.

Da un'analisi dei dati OpenCivitas emerge, tuttavia, un quadro chiaro. Il 62% dei Comuni capoluogo di provincia registrano una spesa mediamente superiore rispetto ai fabbisogni standard peraltro associata con livelli di servizio e prestazioni inferiori. In alcuni casi lo scostamento dal fabbisogno rilevato è superiore all'80%.

R.E TE. Imprese Italia ritiene pertanto necessario rendere cogente l'importante strumento messo a punto dal Governo, imponendo ai Comuni **l'obbligo di tenere conto delle soglie di spesa individuate dai fabbisogni standard** nell'ambito della determinazione dei costi del Piano Finanziario per il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani.

In aggiunta, occorre chiarire definitivamente **l'illegittimità dell'imposizione della TARI sui rifiuti assimilati** che le imprese smaltiscono al di fuori del servizio comunale attraverso un utilizzo improprio e forzato del principio di assimilazione. Su quest'ultimo aspetto, è bene precisare che l'esenzione dal versamento della TARI per i rifiuti gestiti come speciali e, dunque, conferiti ad operatori privati, rappresenta la corretta attuazione delle regole comunitarie in base alle quali l'impresa deve poter optare, anche per i rifiuti assimilati, per una loro gestione al di fuori del servizio pubblico. E' evidente che, in questi casi, non può essere applicata la tariffa sui rifiuti se l'impresa, a proprie spese, opta per gli operatori privati, per ragioni di maggiore efficienza ed economicità. Su questo aspetto il Ministero dell'economia, con risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014, ha provveduto a chiarire l'illegittimità di questa pratica. Nella stessa risoluzione viene sancito anche il principio secondo il quale: i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali. **Per questo chiediamo di dare piena attuazione a quanto riportato nella risoluzione.**

5. Interventi in materia di sviluppo

Con il DDL Stabilità sono stati previsti due interventi, che condividiamo, rispettivamente l'art. 23 sul rifinanziamento del Piano Straordinario del Made in

Italy dell'ICE e l'art. 40 sulle misure di accelerazione della spesa dei fondi comunitari.

Tuttavia sono di forte interesse per le micro e piccole imprese italiane due misure che non sono state inserite nel DDL Stabilità 2016: si tratta del **finanziamento del Voucher per la digitalizzazione delle PMI** e del **rifinanziamento dei Contratti di Rete**.

In particolare, la misura sui Voucher per la digitalizzazione delle PMI, già prevista dal Decreto Legge "Destinazione Italia", non può essere attuata per problemi legati all'indeterminatezza della copertura finanziaria prevista dal citato Decreto Legge, che la Legge di Stabilità 2016 può sanare.

5.1. Digitalizzazione PMI

Con l'art. 6 comma 1 del DL 145/2013 - Destinazione Italia - sono stati stanziati 100 milioni di euro per l'erogazione di voucher da 10.000 euro per la digitalizzazione delle PMI.

A fine settembre 2014 è stato predisposto il decreto attuativo da parte del Ministro Guidi; tale decreto interministeriale è ancora al vaglio del Ministero dell'economia e delle Finanze che dovrà decidere sulla copertura finanziaria del provvedimento.

La legge istitutiva prevede che i voucher sono finanziariamente coperti da "apposito programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Comunitari".

Dopo oltre 1 anno dal decreto attuativo del MISE non è ancora stata data la copertura finanziaria da parte del MEF.

Per le Regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), il finanziamento della misura sarà coperto dal PON Imprese e Competitività 2014-2020, mentre per le regioni "più sviluppate" (Centro-nord) non è stata ancora prevista una copertura nazionale.

R.E TE Imprese Italia propone pertanto di provvedere alla copertura finanziaria per le regioni "più sviluppate" (Centro-Nord), a valere sul "**Fondo per**

gli interventi strutturali di politica economica” di cui all'art.10, comma 5, del D.L. n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla L. 307/2004, nonché sul “Fondo di Sviluppo e Coesione” (Dlgs n. 88 del 31 maggio 2011).

5.2. Rifinanziamento Incentivi Contratti di Rete

L’agevolazione fiscale che riguardava la sospensione dell’imposta sugli utili di esercizio trasferiti nel fondo patrimoniale della Rete e destinati a investimenti previsti dal programma comune di rete, è durata per tre regimi d’imposta (esercizi finanziari 2010 – 2011 – 2012).

L’agevolazione ha dato effetti positivi (come indicato anche nel PNR), con la creazione di circa 2 mila contratti ed oltre 10 mila imprese coinvolte.

Con il PNR 2015 il governo ha stabilito di rilanciare lo strumento agevolativo per le Reti (senza fissare alcun importo), prevedendo l’estensione degli utili accantonabili da 1 milione a 2 milioni di euro ad impresa (misura che favorirebbe le grandi imprese, diminuendo la platea totale delle imprese beneficiarie).

R.E TE Imprese Italia ritiene opportuno prevedere un nuovo **rifinanziamento delle agevolazioni per i Contratti di Rete** pari ad almeno 200 milioni di euro, mantenendo l’attuale limite per gli utili accantonabili ad 1 milione di euro.

Al contempo, auspichiamo la definizione di un’ulteriore ed alternativo strumento agevolativo che sia più immediato per le micro e piccole imprese rispetto alla sospensione di imposta. Si potrebbe lavorare all’individuazione di uno strumento agile, atto a sostenere i costi per il manager di rete, una figura importante determinante per lo startup di reti di imprese.

Si ritiene opportuno, infine, modificare le norma prevista dal DL n. 83/2012 (cd. Decreto Sviluppo) che ha introdotto l’obbligo per i contratti di rete, dotati di fondo patrimoniale e organo comune, di redigere e depositare presso il Registro delle Imprese la situazione patrimoniale, non facendo distinzione alcuna tra le reti d’impresa dotate di soggettività giuridica (“reti soggetto”) da quelle che, invece, ne

sono prive, ponendo a carico di queste ultime un onere non giustificato da esigenze di pubblicità patrimoniale.

Tale adempimento, invece, dovrebbe ritenersi applicabile soltanto alle “reti soggetto”, in quanto soggetti autonomi di diritto, distinti dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto.

5.3. Superammortamento sugli investimenti

Il ddl introduce un superammortamento, con deduzione pari al 140% degli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016. La maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del 40% riguarda sia l’IRES sia l’IRPEF.

Esprimiamo apprezzamento per la possibilità di imputare quote di ammortamento più elevate che possono rappresentare un forte incentivo alla ripresa degli investimenti.

R.E TE. Imprese Italia ritiene però indispensabile l’inserimento degli investimenti in beni immateriali fra quelli che possono usufruire dell’agevolazione.

Sarebbe inoltre auspicabile che a questa iniziativa seguisse lo snellimento delle procedure della cosiddetta “Nuova Sabatini”, per rendere più incisivo l’intervento.

Valutiamo positivamente l’allentamento del patto di stabilità interno degli enti locali dal 2016. Una misura che potrà consentire la ripresa degli investimenti pubblici a partire dalla riqualificazione del patrimonio pubblico (scuole, uffici pubblici) e la manutenzione del territorio (prevenzione di disastri ambientale, riduzione del rischio di dissesto idrogeologico).

6. Interventi in materia di trasporti

Per quanto riguarda gli interventi sui trasporti, l’impianto complessivo del DDL di Stabilità appare sostanzialmente condivisibile.

Inoltre, l’art.43 del disegno di legge prevede un innovativo sistema centrale di acquisto di veicoli per il trasporto pubblico locale e regionale, che può

rappresentare un apprezzabile passo in avanti verso una più forte strategia d'intervento nazionale a supporto dell'efficacia e dell'efficienza della dimensione urbana della mobilità.

Al fine di un più equilibrato sviluppo del sistema nazionale dei trasporti, sarebbe auspicabile poter contare anche su specifiche misure per la **promozione del trasporto combinato**, come ad esempio la nuova attivazione degli incentivi per il trasporto ferro/gomma e per le Autostrade del Mare.

7. Interventi in materia di lavoro e welfare

7.1. Proroga dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato (art. 11)

Si apprezza la conferma dell'**esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato**, seppure la misura e la durata dello sgravio risultino inferiori rispetto allo scorso anno e alle aspettative delle imprese (si passa, infatti, dagli attuali 8.060 euro annui ai 3.250 per un periodo non più di 36 mesi ma di 24), anche in considerazione del fatto che trattandosi di una sostanziale conferma della disciplina già contenuta nella legge n. 190/2014, va intesa come sussistente la possibilità di usufruire dell'esonero anche in caso di trasformazione di un contratto a termine e, a tal fine, sarebbe opportuna una esplicitazione in tal senso.

Si evidenzia, tuttavia, che la legge 407/1990 (che prevedeva tre anni di riduzione contributiva al 50% per le regioni del centro nord e il 100% per il sud e le imprese artigiane) è stata abrogata con conseguente risparmio strutturale per la finanza pubblica.

Sostenere le imprese che intendono assumere è, infatti, una scelta importante in un momento in cui la crisi economica non è ancora concretamente alle spalle ed il costo del lavoro continua a risultare fra i più elevati a livello europeo.

La relazione tecnica al disegno di legge stima in circa 1,2 milioni le assunzioni a tempo indeterminato che hanno usufruito dell'esonero contributivo in esame.

La citata relazione tecnica stima inoltre che potrebbero accedere al beneficio circa un ulteriore milione di assunzioni agevolate. Ad ogni modo, va confermato un sistema di monitoraggio per verificarne gli effetti sull'occupazione, con particolare riferimento al Mezzogiorno ed ai giovani, due fra le principali criticità del nostro mercato del lavoro.

Si segnala, infine, l'importanza di utilizzare questa finestra temporale per individuare misure strutturali per una riduzione del costo del lavoro, con particolare riguardo al cuneo fiscale e contributivo.

7.2. Regime fiscale dei premi di produttività (art. 12)

R.E TE. Imprese Italia valuta negativamente la scelta di finanziare la misura di **detassazione dei premi di produttività** erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, formula che peraltro andrà meglio chiarita nel decreto interministeriale, attraverso l'azzeramento delle disponibilità del fondo destinato allo sgravio contributivo di quelle stesse somme, pur condividendo la finalità della detassazione.

Si tratta, infatti, di due aspetti strettamente legati, che hanno contribuito fino ad oggi a valorizzare strumenti di produttività, grazie al regime agevolato previsto sia per i lavoratori (tramite la detassazione) sia per i datori di lavoro (tramite la decontribuzione). Incentivare solo la detassazione dei premi significherebbe agire esclusivamente sul versante dei lavoratori non consentendo alle imprese una riduzione del cuneo fiscale e contributivo in relazione alle somme erogate.

Si rileva inoltre che le disposizioni attuative del precedente provvedimento legislativo che interveniva su questa materia (DPCM 22 gennaio 2013 e circolare n. 15/2013 del Ministero del Lavoro, emanati in attuazione della L. 228/2013), non hanno dato sufficienti certezze in ordine agli istituti economici contrattuali a cui applicare la detassazione, disincentivandone in tal modo l'applicazione. Si richiede

pertanto che sia possibile anche per la contrattazione collettiva stabilire i parametri e criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività

E' sicuramente positiva la modifica all'articolo 51 del TUIR che favorisce l'ampliamento di prestazioni di welfare integrativo. Riteniamo, però, che tali agevolazioni dovrebbero essere estese anche alle altre prestazioni di welfare a vantaggio dei lavoratori definite contrattazione collettiva ed erogate dalle imprese o dagli enti bilaterali.

7.3. Misure per i lavoratori autonomi (art. 14)

E', invece, da registrare positivamente l'introduzione di misure finalizzate a ridurre gli oneri previdenziali per alcune tipologie del lavoro autonomo. In particolare, è condivisibile, per coloro che aderiscono al regime fiscale agevolato, la riduzione della contribuzione previdenziale del 35%.

Allo stesso modo è condivisibile, per i titolari di posizione fiscale ai fini IVA iscritti alla Gestione parasubordinati INPS, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, la conferma dell'aliquota contributiva al 27%. E' stato scongiurato, in tal modo, l'aumento al 28% stabilito per il 2016 dal provvedimento "milleproroghe". Al riguardo, va ricordato che la legge 92/2012 aveva previsto l'elevazione della citata aliquota contributiva fino al 33% a regime. Più in generale, in merito si ritiene necessario un intervento di natura sistemica, volto a definire l'aliquota previdenziale applicabile a tali lavoratori autonomi, e non norme che, anno per anno, proroghino il blocco dell'aliquota stessa.

Inoltre, per favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per il 2016 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2017.

Al riguardo, però, non sono chiare le misure che potranno essere finanziate da tale fondo.

7.4. Misure di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (art. 18)

Si accoglie positivamente l'intervento relativo alle misure di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici. Si auspica che attraverso tale misura - la settima in ordine di tempo dall'entrata in vigore del Decreto-legge n. 201/2011 - il controverso tema degli "esodati" possa concludersi definitivamente.

7.5. Opzione donna e invecchiamento attivo (art. 19)

Con riferimento alla cosiddetta "**opzione donna**", quanto previsto appare condivisibile in quanto da un lato vengono confermati i criteri di flessibilità già introdotti dalla legge 243/2003 e, dall'altro, viene garantita un'adeguata copertura finanziaria mediante il ricorso al sistema di calcolo contributivo, anche penalizzante rispetto a quello retributivo.

A differenza della interpretazione amministrativa in precedenza fornita dall'Istituto Nazionale di previdenza sociale, la norma sembra chiarire che le cosiddette "finestre di accesso" per la decorrenza della pensione non devono essere maturate entro il 31.12.2015, bensì anche successivamente, ampliando, in tal modo, la platea dei potenziali beneficiari.

La predetta norma dovrebbe, tuttavia, eliminare le disparità di trattamento fra lavoratrici dipendenti ed autonome, relative sia al requisito anagrafico richiesto (57 anni, per le dipendenti, 58 anni per le autonome), sia al regime delle decorrenze (12 mesi, per le lavoratrici dipendenti, 18 mesi per le autonome. Tali disparità di trattamento appaiono incomprensibili proprio in virtù dell'applicazione del sistema contributivo per l'accesso al pensionamento con la c.d. "opzione donna".

Per quanto riguarda, invece, la disposizione sul **part-time dei lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia**, appare evidente l'intento di ricorrere a forme di pensionamento flessibile che modificano l'attuale impianto eccessivamente rigido e penalizzante per il sistema produttivo.

Mentre risulta condivisibile che la legge preveda che l'accordo debba essere stipulato su base volontaria e non sia invece subordinato all'assunzione di ulteriore personale, R.E TE. Imprese Italia esprime forti dubbi in merito all'efficacia del provvedimento.

Infatti, analoghe iniziative adottate in passato hanno riscontrato scarso interesse da parte di aziende e lavoratori, in particolare per le imprese rispetto al rapporto costi/benefici. Anche in questo caso, il costo a carico dell'impresa rischia di scoraggiare il ricorso alla misura.

Si rileva che sebbene la norma sulla **perequazione automatica delle pensioni** produca effetti positivi per la finanza pubblica pari a 514 milioni nel 2017, a 1.146 milioni nel 2018, a 1.146 nel 2019, a 1.142 nel 2020, a 1.132 nel 2021 ed, infine, a 1.119 nel 2022, tale intervento non risulta condivisibile , in quanto estende anche per gli anni 2017 e 2018 un regime transitorio sull'adeguamento delle pensioni che risulta penalizzante e che rischia di scontare problematiche di costituzionalità.

7.6. Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga (art. 20)

È positivo, inoltre, il **rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga** per il 2016, soprattutto per le imprese che non hanno la Cigs anche se occorrerà verificare la portata del fabbisogno, infatti considerando i criteri di utilizzo maggiormente restrittivi introdotti dalla norma, lo stanziamento di 250 milioni di euro, alla luce dei dati di spesa fino al 2015, potrebbe rivelarsi insufficiente.

Si evidenzia, invece, che non è stato previsto il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B , (per le imprese prive di CIGS), a copertura del periodo 1 gennaio - 30 giugno, ovvero in attesa della piena attivazione delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà previsti dal d. lgs. n. 148/2015.

Questa misura, che peraltro è stata finanziata nel 2015 con 50 milioni per tutto il fabbisogno nazionale annuo, risulta significativa in un momento in cui ci sono ancora situazioni di difficoltà dovute alla crisi.

Rispetto agli ammortizzatori si segnala anche come negativa l'abrogazione operata dal D.lgs. 148/2015 dell'articolo 3, comma 17, della Legge 92/2012,

misura che consentiva al lavoratore, in caso di sospensione del lavoro, di fruire dell'indennità Aspi, stanziata in parte dall'Inps ed integrata nella misura del 20% dagli Enti Bilaterali. Tale misura era, infatti, prevista fino al 31 dicembre 2015 ed avrebbe consentito l'abbinamento di risorse pubbliche con quelle raccolte dagli Enti Bilaterali per assicurare la continuità del rapporto di lavoro.

Inoltre, si evidenzia che la legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 722, Legge 190/2014), ha destinato al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga 20 milioni per il 2015 e 120 milioni a decorrere dal 2016 a valere sulle risorse derivanti dal contributo dello 0,30% di cui alla Legge 845/78, ivi compresa la quota e destinata ai Fondi Interprofessionali.

Posto che, a decorrere dal 2016, secondo il D.lgs. 148/2015, è prevista una nuova misura strutturale, con apposita contribuzione, si ritiene che già a partire dal 2016 le risorse richiamate nell'art. 1, comma 722 della citata Legge vengano nuovamente rilasciate ai Fondi di riferimento per la quota di competenza.

7.7. Lotta alla povertà (art. 24)

Va, inoltre, posto l'accento sulla disposizione che prevede la **revisione dei trattamenti assistenziali** dal 2017. Si stabilisce che le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale siano destinate al finanziamento di provvedimenti legislativi di riordino di trattamenti di natura assistenziale, nonché all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.

La norma attribuisce una delega al Governo che potrebbe essere utilizzata per pervenire ad una più puntuale separazione fra gli oneri di natura previdenziale e quelli di natura assistenziale.

La spesa previdenziale è correlata alla contribuzione versata da imprese e lavoratori, mentre quella assistenziale andrebbe, attuando la predetta separazione, posta a carico della fiscalità generale in modo diretto.

Diversamente si pone a carico del mondo produttivo una forma di solidarietà che grava sul costo del lavoro per interventi di welfare sociale.

Ancora con riferimento al costo del lavoro, si segnala la necessità di intervenire sulla rideterminazione delle tariffe dei premi dovuti dai datori di lavoro all'INAIL, secondo la disciplina introdotta dal D.lgs. 38 del 2000, che, malgrado l'esplicita previsione di un aggiornamento con cadenza triennale, è rimasto sostanzialmente invariato.

La Legge 147/2013, aveva prodotto una riduzione generalizzata lineare dei premi e contributi INAIL per un importo complessivo pari ad un miliardo di euro nel 2014, 1.100 milioni nel 2015 e 1.200 nel 2016, prefigurando, solo al termine di tale triennio, un aggiornamento delle tariffe e dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni e malattie professionali, da operarsi distintamente per singola Gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario ed attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo, sia pure nel rispetto delle disposizioni di cui al D.LGS 38/2000. Tale intervento andrebbe predisposto con urgenza ed in maniera certa e in relazione diretta all'andamento delle singole gestioni e sottogestioni, non solamente in un'ottica di equilibrio finanziario complessivo di tutte le Gestioni dell'INAIL, come attualmente previsto nel decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, art. 3, comma 1, che va adeguatamente modificato. Infatti le Gestioni separate del Terziario e dell'Artigianato, che da anni ininterrottamente registrano ripetuti e sproporzionati avanzi economici, debbono poter rideterminare adeguatamente i propri tassi di premio

7.8. Patronati (art. 33)

Da ultimo si segnala come critico l'ulteriore taglio di 48 milioni di euro delle risorse destinate al finanziamento degli **istituti di patronato**, che segue quelli già effettuati negli anni scorsi. Proprio nel momento in cui la telematizzazione delle procedure e le riduzioni di personale degli enti previdenziali trasferiscono a questi enti maggiori esigenze di operatività se ne riduce di nuovo il finanziamento.

Inoltre, tali tagli, agendo sull'aliquota 2015, colpiscono un'attività in larga parte già svolta, violando così il principio della certezza delle risorse sulla base del quale i patronati hanno modulato fin qui il proprio operato.

Del resto, il finanziamento dello Stato ai patronati non costituisce un “privilegio” bensì una necessità connessa al processo di ridimensionamento della Pubblica Amministrazione che, di fatto, trasferendo gran parte delle attività operative su tali istituti, consente, proprio in virtù del ruolo di supplenza svolto dagli stessi, un notevole risparmio per lo Stato, stimato nell’ordine di oltre 500 milioni di euro annui.

Si ritiene, pertanto, che questa misura debba essere rivista.